Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 334

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Sabato, 4 dicembre 1982   SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 novembre 1982, n. **890.**

Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente.

L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.

Art. 2.

Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale.

Art. 3.

L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.

Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio.

Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero del registro cronologico.

Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato; per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare come mittente l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso ufficio e il numero del procedimento cui la notifica si riferisce. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell'impugnazione o dell'opposizione.

L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l'avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, all'ufficio postale di partenza.

Art. 4.

L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.

L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo, quando l'autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa, oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro.

L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione.

I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e, se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce.

Art. 5.

La ricevuta di spedizione della raccomandata è conservata dall'ufficiale giudiziario ed annotata nel registro cronologico dove pure è annotato l'avviso di ricevimento nelle ipotesi di cui all'ultima parte del quarto comma dell'articolo 3. In questi casi l'avviso di ricevimento è poi consegnato al funzionario addetto all'autorità giudiziaria o alla parte richiedente insieme con l'originale dell'atto, al quale deve rimanere allegato.

Negli altri casi previsti nel quarto comma dell'articolo 3, il funzionario addetto all'autorità giudiziaria ovvero la parte richiedente, i quali abbiano ricevuto in restituzione l'avviso di ricevimento, richiedono all'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto, al quale allegano la ricevuta di ritorno.

In ogni caso, la parte può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione; peraltro, la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca.

Art. 6.

Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. L'Amministrazione postale è però tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel più breve tempo possibile.

Per ogni piego smarrito l'Amministrazione postale paga l'indennità stabilita dalle norme di cui all'articolo 48 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Il pagamento dell'indennità è effettuato all'ufficiale giudiziario, il quale ne corrisponde l'importo alla parte che ha richiesto la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta.

Quando la notificazione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria, l'importo dell'indennità, detratta a favore dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, è versata a favore dell'erario.

Art. 7.

L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.

In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.

Art. 8.

Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.

Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego.

Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione « non ritirato ».

La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito.

Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente in raccomandazione.

La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego.

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.

Art. 9.

Salvo quanto disposto dall'articolo 171 del codice di procedura penale, nel caso di cambiamento di residenza o di dimora o di domicilio del destinatario nello stesso comune, l'agente postale, qualora sia venuto a conoscenza del nuovo indirizzo, provvede, nei modi indicati dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 7, alla immediata consegna direttamente o, se ciò non sia possibile, a mezzo dell'agente incaricato del servizio nel settore ove è la nuova residenza o la nuova dimora o il nuovo domicilio del destinatario.

Se le persone indicate nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 7 rifiutano di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna o mancano o sono inidonee o assenti, il piego è restituito in raccomandazione al mittente.

Se la nuova residenza, la nuova dimora o il nuovo domicilio sono fuori della circoscrizione del comune, lo agente postale lo indica a tergo della busta che restituisce subito in raccomandazione al mittente.

Analoga indicazione, datata e sottoscritta, fa sull'avviso di ricevimento in caso di irreperibilità del destinatario, restituendolo, subito, al mittente col piego, in raccomandazione.

Art. 10.

Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate da ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari.

Art. 11.

Per la notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli precedenti si estendono al messo di conciliazione, in quanto applicabili.

Art. 12.

Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione dei verbali di contravvenzione alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sulla circolazione stradale, da parte dell'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la contravvenzione.

Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell'articolo 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario.

Se il destinatario o le persone alle quali è autorizzata la consegna del piego rifiutino di pagare le predette tasse, il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita.

Art. 13.

Alle notificazioni degli atti tavolari, qualora siano effettuate a mezzo della posta, si applicano le norme che precedono purché i relativi pieghi siano muniti del bollo di contrassegno dell'ufficio tavolare mittente e siano spediti dal cancelliere dell'ufficio stesso.

Art. 14.

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.

Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà.

Art. 15.

Il terzo ed il quinto comma dell'articolo 169 del codice di procedura penale sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata ».

« Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa è depositata nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, dare all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata ».

Art. 16.

Sono abrogati il regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, le norme concernenti la notificazione di atti giudiziari e di altri atti contenute nel regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni, nonché ogni disposizione comunque incompatibile con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA — FORMICA — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1982, n. **891.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1131, recante approvazione del nuovo statuto della libera Università internazionale degli studi sociali di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università internazionale degli studi sociali di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1131;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la rettorale prot. n. G.C./4007 del 3 maggio 1982 con i relativi allegati;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare alcune rettifiche al decreto del Presidente della Repubblica, sopra citato, n. 1131 del 31 ottobre 1981, di approvazione del nuovo statuto della libera Università internazionale degli studi sociali di Roma, dovute ad errori materiali;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 dell'8 aprile 1982, è rettificato come segue:

Articolo unico

Nel secondo comma dell'art. 31, la seguente espressione: « ... dell'art. 12, lettera *i*) » è rettificata in « ... dell'art. 14, lettera *g*) ».

Il testo dell'art. 32 è rettificato nel senso che negli elenchi degli insegnamenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *a*), *e*) l'insegnamento di « Etica sociale (biennale) » deve intendersi depennato e nell'ultimo comma del medesimo articolo l'espressione « ... escluse etica sociale e lingue straniere » è rettificata in « ... escluse le lingue straniere ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1982
Registro n. 128 *Istruzione, foglio n.* 332

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. **892.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 42, relativo all'esame di laurea di economia e commercio, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 42. — La dissertazione scritta per l'esame di laurea può concernere qualunque materia elencata nell'art. 40, ad eccezione delle lingue. Essa dovrà essere depositata in segreteria in quattro copie, a stampa o dattilografate, venti giorni prima del relativo esame.

L'esame deve essere integrato dalla discussione di un argomento scelto in una materia diversa da quella della tesi, ma come quella appartenente al gruppo delle discipline caratterizzanti uno degli indirizzi di studio annualmente predisposti dalla facoltà.

Art. 2.

Dopo l'art. 43, con il conseguente spostamento degli articoli successivi, è aggiunto il nuovo seguente articolo:

Art. 44. — Biblioteca della facoltà di economia e commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1982
Registro n. 128 *Istruzione, foglio n.* 327

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 1982.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria Italia 1982.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 della convenzione 30 dicembre 1981, concernente la concessione dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, approvato con decreto ministeriale 1/155192 del 16 gennaio 1982, il quale prevede per ciascuna lotteria « Italia » l'estrazione dei premi settimanali;

Visto il decreto ministeriale n. 1/160537 del 13 luglio 1982, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1982 alla manifestazione televisiva denominata « Fantastico 3 », organizzata dalla RAI-Radiotelevisione italiana;

Ritenuta l'opportunità, sulla base di quanto previsto dall'art. 12 della sopracitata convenzione, di effettuare, per la lotteria Italia 1982, tredici estrazioni settimanali

le quali comportino ciascuna l'assegnazione di premi per un importo massimo di lire quarantamilioni per una spesa massima complessiva di lire cinquecentoventimilioni;

Considerato che occorre disciplinare con apposito regolamento le estrazioni suddette;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria Italia 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1982

Il Ministro: FORMICA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA ITALIA 1982

In connessione allo svolgimento della manifestazione televisiva denominata « Fantastico 3 » collegata alla lotteria Italia 1982, verrà effettuata settimanalmente, alle date stabilite nell'unita tabella, l'assegnazione di premi in base alle seguenti norme:

Art. 1.

Gli aquirenti dei biglietti della lotteria Italia 1982 riceveranno assieme a ciascun biglietto una cartolina, appositamente predisposta.

Le cartoline dovranno essere inviate all'indirizzo nelle stesse indicato, completate con nome, cognome e indirizzo del mittente e possibilmente con il recapito telefonico.

Su ogni cartolina dovrà essere applicato il tagliando annesso al biglietto della lotteria.

Art. 2.

Le cartoline che perverranno all'indirizzo in esse indicato entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento verranno progressivamente numerate e parteciperanno, purché munite del tagliando annesso al biglietto della lotteria, all'assegnazione di premi, come segue:

a) ogni settimana, a partire dal 2 ottobre 1982 e fino al 31 dicembre 1982, con esclusione della settimana dal 20 al 26 dicembre 1982, verranno estratti a sorte, fra le cartoline pervenute nella settimana stessa, tre premi di L. 4.000.000 ciascuno, aumentabili fino ad un massimo di L. 11.000.000 ciascuno.

A tale estrazione settimanale parteciperanno le cartoline che nell'apposito spazio riportino la data della trasmissione televisiva del sabato precedente al giorno stabilito per l'estrazione stessa, indicato nell'acclusa tabella.

Le cartoline prive di data o con data differente non parteciperanno all'assegnazione dei premi.

Se ciascuna cartolina estratta vincente il premio di lire 4.000.000 conterrà anche la soluzione esatta del « quiz » proposto nella trasmissione indicata con la data di cui sopra, il premio di L. 4.000.000 verrà aumentato a L. 5.000.000.

Si risponde al « quiz » anzidetto annullando una delle due caselle riprodotte nella cartolina, recanti la prima la parola « Nord » e la seconda la parola « Sud ».

L'annullamento della casella indicata se la regione di cui si parla in trasmissione sia posta geograficamente a nord o a sud di Roma. Non formeranno oggetto di « quiz » le regioni Lazio ed Abruzzo.

Due giuochi televisivi che saranno effettuati nel corso di ogni trasmissione domenicale permetteranno di assegnare a ciascuno degli intestatari delle tre cartoline estratte ulteriori premi fino ad un massimo di L. 3.000.000 per ogni giuoco;

b) indipendentemente dall'estrazione dei premi di cui alla lettera *a*), tutte le cartoline pervenute, parteciperanno settimanalmente, a partire dal 2 ottobre 1982 e fino al 31 dicembre 1982, con esclusione della settimana dal 20 al 26 dicembre 1982, per tutte le estrazioni successive alla data di arrivo, all'assegnazione a sorte di due premi di L. 3.500.000 ciascuno.

Art. 3.

Non sono ammesse alle estrazioni cartoline diverse da quelle appositamente predisposte.

Art. 4.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva del tagliando o delle generalità complete o indirizzo del mittente, o comunque illeggibile, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina che abbia conseguito premi nella stessa o in precedenti settimane, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 5.

Se il mittente della cartolina estratta ai fini dell'assegnazione dei premi di cui all'art. 2 lettera *a*), avrà omesso di annullare una delle due caselle o le avrà annullate entrambe, sarà escluso dall'aumento del premio relativo al « quiz », mentre parteciperà, in ogni caso, all'assegnazione dei premi di cui all'ultimo comma dell'art. 2, lettera *a*).

Art. 6.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per le cartoline comunque non pervenute o pervenute fuori dei termini previsti dal presente regolamento, anche se per cause di forza maggiore.

Art. 7.

Le estrazioni si svolgeranno sotto la vigilanza di due commissioni. La prima, composta da due rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, opererà presso il centro di raccolta delle cartoline.

La seconda, composta da due rappresentanti della predetta Amministrazione finanziaria e da un funzionario della RAI-TV, svolgerà i propri compiti presso lo studio RAI di Roma, dove settimanalmente avrà luogo la trasmissione televisiva inerente alla lotteria.

Le operazioni svolte dalle commissioni predette saranno pubbliche e risulteranno da appositi verbali.

Art. 8.

I nomi dei vincitori verranno resi noti con appositi bollettini settimanali.

Art. 9.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dal Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale, all'indirizzo indicato. Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 10.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Torre C/1 - Viale Boston - Roma, entro 20 giorni dalla data della trasmissione televisiva in cui saranno resi noti i risultati dell'estrazione.

Art. 11.

Le cartoline partecipanti all'assegnazione dei premi settimanali saranno inviate al macero trascorsi 25 giorni dall'ultima estrazione dei premi, a cura della organizzazione preposta alla ricezione e numerazione delle cartoline.

TABELLA

Data di estrazione dei premi

Estrazione	Data
1ª Estrazione	2 ottobre 1982
2ª »	9 ottobre 1982
3ª »	16 ottobre 1982
4ª »	23 ottobre 1982
5ª »	30 ottobre 1982
6ª »	6 novembre 1982
7ª »	13 novembre 1982
8ª »	20 novembre 1982
9ª »	27 novembre 1982
10ª »	4 dicembre 1982
11ª »	11 dicembre 1982
12ª »	18 dicembre 1982
13ª »	31 dicembre 1982

(5762)

DECRETO 21 settembre 1982.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria Italia 1982.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/160537 del 13 luglio 1982, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1982 alla manifestazione televisiva denominata « Fantastico 3 » organizzata, nella sua piena competenza, dalla RAI-Radiotelevisione italiana, in programma per il periodo dal 2 ottobre 1982 al 6 gennaio 1983;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'attuazione della lotteria Italia, manifestazione 1982, e le altre disposizioni occorrenti per la effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria Italia, manifestazione 1982, abbinata alla manifestazione televisiva « Fantastico 3 » organizzata dalla RAI - Radiotelevisione italiana, si concluderà il giorno 6 gennaio 1983.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 24 serie composte da un milione di unità ciascuna: A - B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z - AA - AB - AC - AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno in Roma il giorno 6 gennaio 1983 alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del citato regolamento generale delle lotterie nazionali.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 1983 come sopra stabilita, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno e ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con i nomi dei sei concorrenti finalisti della manifestazione televisiva « Fantastico 3 ».

All'abbinamento si procederà nel modo seguente:

In un'urna saranno immessi sei astucci contenenti gli estremi dei primi sei biglietti estratti vincenti. In un'altra urna saranno immessi sei astucci contenenti i nomi dei sei concorrenti finalisti, che saranno resi noti dalla RAI - Radiotelevisione italiana.

Dall'urna dei biglietti e da quella dei sei finalisti sarà poi estratto contemporaneamente un astuccio. Si avrà così l'abbinamento di un biglietto con un finalista.

I sei biglietti seguiranno la sorte dei sei finalisti per l'assegnazione dei primi sei premi secondo la graduatoria comunicata dalla RAI - Radiotelevisione italiana.

Qualora a conclusione della manifestazione televisiva non fosse possibile ottenere una graduatoria di finalisti atta a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi il cui importo è graduato secondo l'ordine di classifica dei sei finalisti, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti ai finalisti eventualmente classificati.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria Italia 1982, verrà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria è di lire 500.000.000.

L'entità degli altri premi di prima categoria e il numero e l'entità dei premi delle altre categorie saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biblietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria Italia, manifestazione 1982, cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 31 dicembre 1982. E' data facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti e annullati, nonché dei relativi elaborati statistico-contabili, al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Roma entro le ore 12 del 4 gennaio 1983.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 6 gennaio 1983.

Art. 9.

Il dott. Armando Castana, dirigente superiore del Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento generale delle lotterie nazionali.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1982

Il Ministro delle finanze
FORMICA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1982
Registro n. 53 *Finanze, foglio n.* 345

(5761)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 ottobre 1982.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1982, a ventiquattro mesi, emessi per lire 3.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 5285/66-AU-16 in data 19 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1982, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 35, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° agosto 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi con decreto ministeriale n. 5811/66-AU-16 del 4 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1982, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 112;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 19 luglio 1982, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 6606/66-AU-16 in data 20 settembre 1982, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 19 luglio 1982, ad accertare in nominali lire 3.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° agosto 1982, emessi per lire 3.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno, a partire dal 1° febbraio 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 gennaio ed il 27 luglio di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro — certificati di credito del Tesoro a cedola variabile — emissione 1° agosto 1982 — rimborsabili il 1° agosto 1984 — legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 900.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 3.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 450.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° febbraio 1983.

La suddetta spesa farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1983 e 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1982
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 92

(5733)

DECRETO 6 ottobre 1982.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1982, a quarantotto mesi, emessi per lire 500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 5286/66-AU-17 in data 19 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1982, registro n. 21, Tesoro, foglio n. 34, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° agosto 1982, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 19 luglio 1982, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 6607/66-AU-17 in data 20 settembre 1982, con cui si è provveduto, a norma dello art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 19 luglio 1982, ad accertare in nominali lire 500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° agosto 1982, emessi per lire 500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno, a partire dal 1° febbraio 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia — Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 gennaio ed il 27 luglio di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro — certificati di credito del Tesoro a cedola variabile — emissione 1° agosto 1982 — rimborsabili il 1° agosto 1986 — legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a diposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 150.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 75.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° febbraio 1983.

La suddetta spesa farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari dal 1983 al 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1982
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 93

(5734)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 novembre 1982.

Determinazione dei limiti massimi forfettari dei cali di lavorazione delle vinacce e delle fecce per il pagamento dell'aiuto comunitario di cui all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2457/82.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del consiglio del 5 febbraio 1979 relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2144/82 ed, in particolare, l'art. 39;

Visto il regolamento (CEE) n. 2457/82 della commissione dell'8 settembre 1982 relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1982/83;

Visto il regolamento (CEE) n. 2982/82 della commissione del 1982 recante modifica al predetto regolamento (CEE) n. 2457/82, ed in particolare, l'art. 3 il quale dispone che l'importo dell'aiuto è calcolato in base all'alcole contenuto nei prodotti da distillare;

Visto il proprio decreto ministeriale del 15 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982, con il quale sono state emanate disposizioni nazionali integrative a quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1982/83;

Attesa la necessità di adeguare le disposizioni nazionali in materia di prestazioni viniche, di cui al citato decreto ministeriale del 15 settembre 1982, alle modifiche intervenute nella regolamentazione comunitaria con il regolamento (CEE) n. 2982/82;

Tenuto conto degli oneri finanziari e delle difficoltà pratiche che comporta la determinazione analitica del contenuto in alcool dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce) al momento della loro consegna in distilleria;

Considerato che per addivenire a tale determinazione è opportuno fare riferimento alla quantità di alcool ottenuto effettivamente dalla distillazione dei suddetti sottoprodotti maggiorata del calo di lavorazione;

Ritenuta la necessità, per esigenze amministrative, di dover fissare limiti massimi forfettari dei cali di lavorazione validi per tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Articolo unico

L'importo dell'aiuto di cui all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2457/82, modificato dal regolamento (CEE) n. 2982/82 nel caso di distillazione di vinacce e di fecce, è determinato, per la campagna viticola 1982-83, tenuto conto della quantità di alcool effettivamente ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti maggiorata dei cali di lavorazione.

Tali cali sono riconosciuti entro i limiti massimi forfettari, validi per tutto il territorio nazionale, del 25% per le vinacce e dell'8% per le fecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(5712)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 novembre 1982.

Variazioni al decreto ministeriale 28 luglio 1982 concernente le modificazioni al decreto ministeriale 26 giugno 1981 relativo al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 21 agosto 1982), con il quale si è provveduto ad effettuare le modificazioni al decreto ministeriale del 26 giugno 1981 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'8 ottobre 1981);

Visto che una più approfondita valutazione ha messo in evidenza, relativamente ad alcuni casi di inclusione o di esclusione di specialità medicinali, particolari difficoltà di interpretazione dei criteri seguiti per la formazione del sopracitato provvedimento;

Ritenuto che è pertanto necessario provvedere ai relativi emendamenti;

Considerato che per la certezza della prescrizione e dei conseguenti rapporti tra operatori sanitari interessati è necessario comunicare le variazioni di ordine formale intervenute nel frattempo nel prontuario terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Nel vigente prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono incluse, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le specialità medicinali di cui all'allegato I.

Le specialità predette sono contrassegnate con i simboli A e B se, rispettivamente, esenti o meno dalla quota di partecipazione alla spesa farmaceutica.

Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali iscritte è quello stabilito dagli appositi provvedimenti C.I.P.

Alle specialità medicinali contrassegnate con « DIC » si applica quanto stabilito dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 26 giugno 1981, sulle modalità concernenti la specificazione, da parte del medico, della diagnosi o delle indicazioni circostanziate che giustificano la prescrizione e dell'art. 1 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Art. 2.

Sono escluse dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, le specialità medicinali di cui all'allegato II, già incluse nel prontuario vigente, in quanto non più in possesso dei requisiti richiesti per la loro inclusione.

Art. 3.

Al vigente prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale debbono essere apportate le variazioni di cui all'allegato III.

Art. 4.

Le ditte farmaceutiche saranno informate, mediante comunicazione ministeriale, delle condizioni di inclusione nel prontuario terapeutico delle rispettive specialità medicinali.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO I

ELENCO DELLE CONFEZIONI DI SPECIALITA' MEDICINALI INCLUSE CON IL PRESENTE DECRETO NEL PRONTUARIO TERAPEUTICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

Algobid — San Carlo
forte, 30 compresse mg 375 . . . . B 9.165

Cefrasol — Radiumfarma
(DIC) 8 compresse **g 1** . . . . A 11.000

Cistomid — **Crosara**
(DIC) 20 capsule mg 400 . . . . A 12.960

Co-Factor — Sigma Tau
IM 10 fiale liof. + solv. . . . . B 8.890

Cortanemin B/12 — Firma
« Forte » 10 f liof. + 10 f solv. . . . . . . B 14.030

Eczensa - A — Scalcerle
« Cortisone » pomata g 10 . . . . B 930

Emosider — Isola IBI
flacone sciroppo 100 ml . . . . B 9.575

Glutacortin — IBP
10 fiale + solv. . . . . B 13.135

Gutron — Guidotti
6 f 5 mg 2 ml . . . . A 3.675

Hedensa - A — Scalcerle
10 supposte . . . . B 620
pomata g 42 . . . . B 1.285

Lenzacef — Lenza
(DIC) + iniett. mg 500 . . . . A 2.385
(DIC) + iniett. g 1 . . . . A 3.585

Neadol — Medici Domus
liquido u.e. 50 cc . . . . B 1.380
pomata g 30 . . . . B 1.295

Neuropatina — Polifarma
« 1000 » 5 fiale liof. + solv. . . . . . . B 3.755

Propiocina — Roussell Maestretti
(DIC) 12 compresse mg 500 . . . . A 3.010

Sporicef — Cifa
(DIC) 8 capsule mg 500 . . . . A 7.040
(DIC) + 1 flacone iniett. g 1 . . . . A 3.570

Viruxan — Sigma Tau
(DIC) 20 bustine g 1 . . . . A 23.105

ALLEGATO II

SPECIALITA' MEDICINALI NON PIU' CONCEDIBILI PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Cistomid — Crosara
(DIC) 20 capsule mg 200 . . . . A

Emosider — Libra
sciroppo 100 ml (con colina ferro citrato) . . . . B

Glutacortin — IBP
6 fiale liof. + solv. . . . . B

Ifenec — Italfarmaco
3 ovuli vaginali mg 150 . . . . B

Nitrosigma — Sigma Tau
unguento al 2% g 40 . . . . A

Pevaryl — Cilag
3 ovuli vaginali mg 150 . . . . B

Propiocina — Roussel Maestretti
(DIC) 12 compresse mg 250 . . . . A

Verecolene complesso — **Maggioni**
20 confetti . . . . B
sciroppo g 200 . . . . B

ALLEGATO III

VARIAZIONI DA APPORTARE ALL'ELENCO DELLE SPECIALITA' MEDICINALI DEL PRONTUARIO TERAPEUTICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

INVECE DI	LEGGASI
Afloxan — Rotta Research	*Afloxan* — Merck Sharp Dohme
Aritmina — Byk Gulden im. ev., 5 f., 2 ml, mg 500	*Aritmina* — Byk Gulden im. ev., 5 f., 2 ml, mg 50
Artrene — Sigma Tau normale, 5 f. + solv. forte, 5 f. + solv. 20 capsule	*Artrene* — Sigma Tau normale, 5 f + solv. (eliminazione vitamine) forte, 5 f. + solv. (eliminazione vitamine) 20 capsule (eliminazione vitamine)
Artrobetin — Sirt. BBP normale, im, 6 f. + solv. forte, im, 6 f. + solv.	*Artrobetin* — Sirt. BBP « 1000 » 6 f. + solv. « 5000 » 6 f. + solv. (senza noramidopirina)
Bioplex 25 — Torre ev., flac. g 25 liof. + ml 500 + soluzione fisiologica + transfer set + agovena B 6.485	+ soluzione fisiologica soluzione glucosata + transfer set + agovena . . . . . B 6.600
Broncaspin — Bayer Italia	*Broncaspin* — Sigurtà
Broncolit — Ion	*Balutox* — Baldacci
Chenocol — ABC	*Chenocol* — Chemil
Circleton — Ibi Sud 50 capsule mg 100	*Circleton mite* — Ibi Sud 50 capsule mg 100
Colum — Jamco	*Colum* — Sit
Complesso B antitossico — Jamco	*Complesso B antitossico* — Sit
Delmeson — Hoechst Italia Sud	*Delmeson* — Cassella med.
Droxal — Zambeletti (DIC) 8 capsule mg 500 . . . . A 7.665	*Droxal* — Zambeletti (DIC) 8 capsule mg 500 . . . . A 7.805
Edrul — Bayer Italia	*Edrul* — Bayropharm
Enterostop — Schiapparelli	*Enterostop* — Wassermann
Epacardo — Savio 40 capsule mg 70 . . . . B 5.690	*Epacardo* — *Savio* 40 capsule mg 70 . . . . B 5.845
Epasan complex — Francia Farmaceutici OS 10 flac. 10 ml	*Epasan complex* — Francia Farmaceutici OS 10 flac. 10 ml (senza levulosio)
Etafillina papaverina — Delalande • 20 confetti	*Etafillina papaverina* — Delalande 20 confetti (senza fenobarbitale)
Etafillina sedativa — Delalande • sciroppo 200 ml . . . . B	*Etafillina* — Delalande sciroppo 200 ml (senza fenobarbitale) . . A
Euvit A — Eufarma	*Euvit A* — Ibis
Euvit A B/12 — Eufarma	*Euvit A B/12* — Ibis
Festal — Hoechst Italia Sud	*Festal* — Cassella med.
Fluradene - ISF	*Fluradene* — Merck Sharp Dohmé
Freamine — Baxter soluz. 500 ml	*Freamine* — Baxter soluz. 500 (nuova composizione)
Frenal complex — ISF	*Visuglican* — ISF
Furedan — Scharper 15 compresse / sciroppo 100 ml } con sulfamidico	*Furedan* — Scharper 15 compresse / sciroppo 100 ml } senza sulfamidico
Helexina — Santa Tecla	*Helexina* — Delta Pharm
Kanendos — Crinos (DIC) granul. sospen. estemp. g 60 . . . . A	*Kanendos* — Crinos (DIC) granul. soluz. est. g 60 . . . . . A
Kelfiprin — Farmitalia C. Erba	*Kelfiprim* — Farmitalia C. Erba
Kryobulin — Immuno (DIC) 250 flac. liof. + solv. 10 ml (DIC) 500 flac. liof. + solv. 20 ml (DIC) 1000 flac. liof. + solv. 50 ml	ora con maggiore concentrazione e purificazione proteine
Largomicina — Jamco	*Largomicina* — Sit

INVECE DI	LEGGASI
Leucorsan — ICB 6 ovuli vaginali 12 bustine polvere vaginale	*Leucorsan* — ICB 6 ovuli vaginali 12 bustine polvere vaginale (senza fenilmercurio acetato benzidamina cloridrato)
Lithium — Negroni	*Lithium Bruco* — Bruco
Locabiotal — Servier	*Locabiotal* — Stroder
Loticort — Hoechst Italia Sud	*Loticort* — Cassella med.
Lotidil — Malesci	*Tioloct* — Samil
Lucen — Malesci	*Sibelium* « 10 » — Janssen
Mediaxal — Stroder	*Mediaxal* — Servier
Medribioptal — Farmila	*Medribiotic* — Usar
Metilbetasone — Coli im 3 flac. liof. mg 80 + solv. . . . **B**	. . . . **A**
Negaxid — Sigma Tau (DIC) 12 capsule 200 mg	*Negaxid* — Sigma Tau (DIC) 12 compresse 200 mg
Neogonadil — Negroni	*Neogonadil Bruco* — Bruco
Nefen — Sit	*Fedipina* — Bonomelli
Okaprim — ABC	*Oxaprim* — Otifarma
Piraflogin — Jamco	*Piraflogin* — Sit
Propiazol — Eufarma	*Propiazol* — Ibis
Purantix — Schering	*Cilder* — Cilag
Riabal — Ibi im., ev., 6 f. 1 ml, 7,5 mg	*Riabal mite* — Ibi im., ev., 6 1 ml, 7,5 mg
Rubrocalcium — Savio OS 10 flac. 20 ml	*Rubrocalcium* 2000 — Savio OS 10 flac. 20 ml di sciroppo estemporaneo
Sasperin — Schiapparelli	*Sasperin* — Wasserman
Sasperos — Schiapparelli	*Sasperos* — Wassermann
Silomat plus — Boehringer Ingel.	*Camaldin* — Boehringer Ingel.
Spasmomen D — Menarini	*Spasmomen somatico* — Menarini
Sustenium — Menarini	*Sustenium* — Malesci
Tefapal — Recordati • 50 confetti gastroresistenti • 10 supposte	*Tefapal* — Recordati 50 confetti (senza fenobarbital) 10 supposte (senza fenobarbital)
Teproside — Menarini	*Teproside* — Malesci
Tibicorten — Sigma Tau crema g 30 . . . . **B**	crema g 30, 0,04% . . . . . **B**
Tifox — Lancet	*Tifox* — Pramidal
Tiroide Negroni — Negroni	*Tiroide Bruco* — Bruco
Tricrescin — Spa gocce 20 ml	*Tricrescin* — Spa 10 flac. 10 ml
Trimaran — Benvegna im 6 f. + 6 f. 3 ml (con aminofenazone)	*Trimaran* — Benvegna im 6 f. + 6 f. 3 ml (senza aminofenazone e con piridossina)
Tropoxin — Alfa Farmaceutici	*Neo balsamocetina* — Alfa farmaceutici
Tussilomat — Boehringer Ingel.	*Camaldin complex* — Boehringer Ingel.
Valozim — Schiapparelli	*Valozim* — Wassermann
Vicilan — Icpharma (DIC) 20 compresse mg 50	(DIC) mite 20 compresse mg 50
Vitate — Jamco	***Vitate* — Sit**

(5335)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 ottobre 1982.

Approvazione di una clausola di rivalutazione gratuita della prestazione assicurata, da applicare a contratti collettivi, presentata dalla S.p.a. Lavoro e sicurtà.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 9 giugno 1981, 23 ottobre 1981 e 23 febbraio 1982 della società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di rivalutazione gratuita della prestazione assicurata, da applicare ai contratti collettivi per l'assicurazione delle indennità di licenziamento garantite nelle forme assicurative di seguito descritte;

Vista la predetta clausola di rivalutazione;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola di rivalutazione gratuita delle prestazioni garantite nell'assicurazione collettiva delle indennità di licenziamento, presentata dalla S.p.a. Lavoro e sicurtà, con sede in Milano, da applicare a contratti di assicurazione stipulati utilizzando le seguenti forme assicurative combinate:

1) tariffa XII/u - mista, a premio unico, autorizzata con decreto ministeriale 30 gennaio 1981;

tariffa XII/a - mista, a premio annuo, autorizzata con decreto ministeriale 30 gennaio 1981;

tariffa XX/a - mista crescente, autorizzata con i decreti ministeriali 27 marzo 1963 e 30 dicembre 1963;

2) tariffa XII/a - mista, a premio annuo, autorizzata con decreto ministeriale 30 gennaio 1981;

tariffa XX/a - mista crescente, autorizzata con i decreti ministeriali 27 marzo 1963 e 3 dicembre 1963.

condizioni di polizza approvate con decreto ministeriale 23 aprile 1956, per l'assicurazione delle indennità di licenziamento mediante capitalizzazione del premio unico versato.

Roma, addì 13 ottobre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(5737)

DECRETO 29 novembre 1982.

Assoggettamento della S.r.l. C.S.A. - Centro sviluppo automazione, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 28 settembre 1982 con cui il Tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. C.S.A. - Centro sviluppo automazione, con sede in Roma, via Tiburtina, 770, nonchè il collegamento della stessa società con la S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 luglio 1982 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro, con sede in Roma, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il geom. Gastone Tacconi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. C.S.A. - Centro sviluppo automazione, quale società collegata con la S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro, autorizzare la continuazione dell'esercizio e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. C.S.A. - Centro sviluppo automazione, con sede in Roma, via Tiburtina, 770, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro di Roma secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il geom. Gastone Tacconi, nato a San Giorgio di Piano (Bologna) il 5 dicembre 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(5865)

DECRETO 29 novembre 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Rometra, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 19 ottobre 1982 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Rometra, con sede in Milano, via Turati, 29, nonchè il collegamento della stessa società con la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 12 agosto 1981 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani, con sede in Milano, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il professore Stefano Podestà;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Rometra quale società collegata con la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Rometra, con sede in Milano, via Turati, 29, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani di Milano, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' nominato commissario il prof. Stefano Podestà, nato a Chiavari (Genova) il 1° agosto 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole-24 Ore, il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(5866)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 giugno 1982, n. **893**.

Modificazioni allo statuto della « Fondazione per l'istruzione agraria », in Perugia.

N. 893. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni agli articoli 5, 12, 14 e 15 dello statuto della « Fondazione per l'istruzione agraria », in Perugia, approvato con regio decreto 21 gennaio 1892, n. XXII.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1982
Registro n. 128 *Istruzione, foglio n.* 328

DECRETO 29 giugno 1982, n. **894**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

N. 894. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di biologia e zoologia generale (seconda cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1982
Registro n. 128 *Istruzione, foglio n.* 329

DECRETO 2 agosto 1982, n. **895**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Ing. Aldo Gini », in Padova.

N. 895. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Ing. Aldo Gini », istituita presso l'Università di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1982
Registro n. 128 *Istruzione, foglio n.* 326

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

(Misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 2 ottobre 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 29 novembre 1982, n. 883 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 1° dicembre 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la letttura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1] Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione delle unità immobiliari colpite dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, le aperture di credito di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219 come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono utilizzate anche mediante anticipazioni agli aventi diritto.

[2] Il decreto del Ministro del tesoro che approva la convenzione-tipo di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

[3] La convenzione-tipo disciplina anche l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187. *Il termine del* 31 *luglio* 1982, *indicato nel settimo comma dello stesso articolo* 7, *è prorogato al* 31 *dicembre* 1982.

[4] Il saldo delle aperture di credito è imputato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine, i comuni interessati ne danno comunicazione al CIPE, nell'ambito del programma complessivo di cui all'articolo 4 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, ed il relativo importo è computato in sede di ulteriori assegnazioni ai comuni.

[5] *I comuni, sulla base di autonome valutazioni e di criteri fissati dai consigli comunali, utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo* 3 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *e successive modificazioni.*

[6] *Le somme attribuite dal CIPE ai singoli comuni, relativamente al programma* 1981, *e già accreditate presso le tesorerie regionali e provinciali sono immediatamente disponibili senza necessità di stipulare le convenzioni di cui ai commi precedenti.*

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano anche alle somme assegnate ai comuni interessati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Le somme eventualmente corrisposte a titolo di interesse, prelevate dal fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunte al fondo stesso ed iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica secondo le determinazioni che saranno assunte con la legge finanziaria per l'anno 1984.

Art. 3-*bis.*

Il CIPE, nella ripartizione dei fondi di cui all'articolo 4 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *tiene conto dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti antisismici richiesti per le opere pubbliche di competenza degli enti locali, appaltate o iniziate e non completate prima del* 23 *novembre* 1980.

Art. 3-*ter.*

Il contributo di cui all'articolo 3 *della legge* 28 *gennaio* 1977, *n.* 10, *non è dovuto per le concessioni edilizie che saranno rilasciate sino al* 31 *dicembre* 1985 *dai comuni terremotati dichiarati totalmente disastrati.*

Art. 3-*quater.*

Il proprietario di casa rurale, che sia stata distrutta o danneggiata per effetto del sisma, può chiedere di utilizzare il contributo spettantegli a norma degli articoli 9 *e* 10 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *per la casa distrutta o danneggiata, per l'esecuzione dei lavori di completamento o adeguamento antisismico di altro fabbricato rurale, la cui costruzione era in corso all'epoca del sisma.*

Art. 3-*quinquies.*

[1] *Agli assegnatari di alloggio costruito o acquistato ai sensi dell'articolo* 2 *del decreto-legge* 19 *marzo* 1981, *n.* 75, *convertito, con modificazioni, nella legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *si applica il canone sociale dell'edilizia residenziale pubblica, se il reddito complessivo annuo del nucleo familiare dichiarato e accertato dal comune è inferiore a lire quindici milioni.*

[2] *Gli alloggi eccedenti le richieste degli aventi diritto ai sensi del citato articolo* 2 *del decreto-legge* 19 *marzo* 1981, *n.* 75, *sono assegnati in locazione ai sensi della legge* 27 *luglio* 1978, *n.* 392, *in base a criteri fissati dai consigli comunali.*

Art. 3-*sexies.*

[1] *Il termine di cui al secondo comma dell'articolo* 11 *del decreto-legge* 27 *febbraio* 1982, *n.* 57, *convertito, con modificazioni, nella legge* 29 *aprile* 1982, *n.* 187, *è ulteriormente prorogato al* 30 *giugno* 1983.

[2] *Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire che non possono ricostruire in sito anche per ragioni connesse all'assetto urbanistico o per l'adeguamento dell'alloggio al nucleo familiare, il comune assegna l'area occorrente per la ricostruzione anche in comproprietà nell'ambito del piano di zona di cui al secondo comma, lettera* a), *dell'articolo* 28 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *e successive modificazioni ed integrazioni.*

Art. 3-*septies.*

Le commissioni di cui all'articolo 14 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *hanno poteri di accertamento della conformità urbanistica del progetto di riparazione o di ricostruzione e della relativa valutazione della misura del contributo.*

Art. 3-*octies.*

I giovani interessati alla chiamata alle armi nell'anno 1983, *residenti nei comuni danneggiati dal terremoto, sono dispensati dal compiere il servizio di leva anche con riferimento al servizio sostitutivo civile.*

Art. 3-*nonies.*

Le spese occorse per la demolizione di immobili, se causate anche da esigenze di riassetto del territorio conseguenti agli eventi sismici del 23 *novembre* 1980 *e del* 14 *febbraio* 1981 *e non liquidate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono finanziate a valere sui fondi di cui all'articolo* 3 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219.

Art. 3-*decies.*

L'articolo 12 *del decreto-legge* 27 *febbraio* 1982, *n.* 57, *come modificato dalla legge* 29 *aprile* 1982, *n.* 187, *è sostituito dal seguente*:

« *Per la realizzazione dei progetti relativi all'installazione dei prefabbricati e per la costruzione di edifici comunque donati ai comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre* 1980 *e del febbraio* 1981 *sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree, i comuni interessati utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo* 3 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219.

Il CIPE procederà al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile ».

Art. 3-*undecies.*

[1] *Per la sistemazione delle famiglie delle province di Avellino, Potenza e Salerno, abitanti all'epoca del sisma in case sparse, demolite o dichiarate inagibili, per le quali non vi sia stata concessione di contributo per la ricostruzione o per la riparazione e per programmi urgenti di edilizia scolastica, il comune interessato, d'intesa e con l'autorizzazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, a valere sui fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo* 3 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *è autorizzato a provvedere, nelle forme più idonee.*

[2] *Il CIPE procederà al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile.*

Art. 3-*duodecies.*

Il termine di cui all'articolo 3 *del decreto-legge* 27 *febbraio* 1982, *n.* 57, *convertito, con modificazioni, nella legge* 29 *aprile* 1982, *n.* 187, *è prorogato al* 31 *dicembre* 1985.

Art. 3-*terdecies.*

Le disposizioni di cui al nono comma dell'articolo 1 *del decreto-legge* 22 *dicembre* 1981, *n.* 790, *convertito, con modificazioni, nella legge* 23 *febbraio* 1982, *n.* 47, *sono estese alle imprese ubicate nelle zone colpite dal terremoto del novembre* 1980 *e del febbraio* 1981.

Art. 3-*quaterdecies.*

Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esperienze acquisite, ha facoltà di apportare integrazioni alle normative tecniche di esecuzione per le riparazioni ed il consolidamento degli edifici anche in relazione alla prevenzione antisismica.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(5804)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione di progetti di investimenti ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 settembre 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Carello industriale S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77:

contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 5.488 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito, con tasso a carico del mutuatario, nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere eventualmente elevato fino all'importo massimo di 6.168,5 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 settembre 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Schering S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77:

contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 4.000 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito, con tasso a carico del mutuatario, nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere eventualmente elevato fino alla misura massima di 6.000 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 settembre 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Manifattura di Lucca S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77:

contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 753 milioni di lire (60 % delle spese ammissibili), deliberato dall'istituto di credito, con tasso a carico del mutuatario, nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 settembre 1982 il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla C.R.D.M. - Cartiere riunite Donzelli e Meridionali S.p.a., che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, lettere *a*) e *b*), della legge n. 675/77:

lettera *a*): mutuo agevolato diretto: 4.593,2 milioni di lire per la durata massima prevista dalla legge;

lettera *b*): contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 15.310,7 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere elevato fino all'importo massimo di 16.641,9 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 settembre 1982 il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Fiat aviazione S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77:

contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 9.334 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito, con tasso a carico del mutuatario, nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere eventualmente elevato fino all'importo massimo di 14.000 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 settembre 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Fiat auto S.p.a., comprensorio di Cassino, che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, lettere *a*) e *b*), della legge n. 675/77:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto per la durata massima prevista dalla legge, così articolato:

27,4 miliardi di lire per la parte dell'iniziativa localizzata nel Mezzogiorno;

2,6 miliardi di lire per la parte dell'iniziativa localizzata nel centro-nord;

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77, così articolato:

54,9 miliardi di lire per la parte dell'iniziativa localizzata nel Mezzogiorno;

5,3 miliardi di lire per la parte dell'iniziativa localizzata nel centro-nord;

E' altresì concesso il contributo in conto capitale previsto dall'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno nella misura di 36,998 miliardi di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 settembre 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione della Fiat auto, comprensorio di Rivalta-Mirafiori. Esso viene al momento ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, lettere *a*) e *b*), della legge n. 675/77, fino all'esaurimento delle esistenti disponibilità del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale:

lettera *a*): mutuo agevolato diretto per la durata massima prevista dalla legge: 40 miliardi di lire;

lettera *b*): contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dall'istituto di credito fino a 4,5 miliardi di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 settembre 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Fabbrica italiana Magneti Marelli S.p.a., che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, lettere *a*) e *b*), della legge n. 675/77:

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 4.334 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito, con tasso a carico del mutuatario, nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675, così articolato per stabilimento: Crescenzago - equipaggiamenti elettrici: 1.833, Torino - equipaggiamenti elettrici: 1.667 e Crescenzago - sistemi elettrici: 834;

lettera *a*) mutuo agevolato diretto per la durata massima prevista dalla legge: 1.300,2 milioni di lire, così articolati per stabilimento: Crescenzago - equipaggiamenti elettrici: 549,9, Torino - equipaggiamenti elettrici: 500,1 e Crescenzago - sistemi elettrici: 250,2.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere eventualmente elevato fino all'importo massimo di 4.999,5 milioni di lire, così ripartiti per stabilimento: Crescenzago - equipaggiamenti elettrici: 2.115, Torino - equipaggiamenti elettrici: 1.923 e Crescenzago - sistemi elettrici: 961,5.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 settembre 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Linificio e canapificio nazionale S.p.a., che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 725 milioni di lire, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere eventualmente elevato fino all'importo massimo di 1.040,5 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 settembre 1982, il CIPI ha concesso la proroga al 31 dicembre 1982 dei termini per il completamento del progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Valle Mosso (Vercelli) predisposto dalla società Lanificio Luigi Botto.

Con deliberazione adottata nella seduta del 15 ottobre 1982, il CIPI ha confermato i benefici agevolativi per la realizzazione del progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Bagnoli predisposto dalla Italsider di Genova, nella misura a suo tempo determinata dal Comitato stesso nelle sedute del 29 gennaio 1981 e 19 novembre 1981, che verrà ora realizzato dalla Nuova Italsider di Genova.

La durata del mutuo diretto e del finanziamento agevolato è stabilita in quindici anni, di cui tre di utilizzo e preammortamento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'impresa.

La gestione delle agevolazioni dovrà essere attuata unitariamente. Pertanto gli accertamenti e i controlli verranno effettuati dall'istituto che ha provveduto all'espletamento dell'istruttoria di cui all'art. 6 della legge n. 675/77.

(5806)

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 settembre 1982 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *A*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

S.p.a. A.T.El. di San Giorgio a Cremano (Napoli) - dicembre 1981-marzo 1982;

ditta Arturo Junghans S.p.a., con sede in Venezia (Giudecca) e stabilimenti in Venezia (Giudecca) e Rossano Veneto (Vicenza) - novembre 1981-novembre 1982;

S.p.a. Cartonificio fiorentino, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) - luglio 1982-luglio 1983;

S.p.a. Cherea metelmeccanica del Tirso, con sede a Nuoro e stabilimento a Bolotana (Nuovo) - dicembre 1981-dicembre 1982;

S.p.a. Cobra due, zone industriale di Assemini (Cagliari) - dicembre 1981-dicembre 1982;

S.r.l. Delta Diffusion, con sede e stabilimento in S. Maria Nuova (Ancona) - settembre 1981-settembre 1982;

S.r.l. Elettritalia di Roma - marzo 1982-marzo 1983;

S.p.a. Enotria di Augusta (Siracusa) - novembre 1981-novembre 1982;

S.p.a. Frigodaunia di Atessa (Chieti) - dicembre 1980-dicembre 1981;

S.p.a. Intesa di Maratea (Potenza) - aprile 1982-aprile 1983;

S.p.a. Lamberti (ex Finedil), con stabilimento di Agrigento (ex Xeramos) e sede legale in Palermo - dal 13 settembre 1981 al 15 maggio 1982;

S.p.a. Nuova Ib.Mei. di Asti - marzo 1982-marzo 1983;

S.p.a. Polyform di San Giorgio a Cremano (Napoli) - dicembre 1981-marzo 1982;

Rimisa S.p.a., località Sos Enattos Lula (Nuoro) - ottobre 1980-ottobre 1981;

S.p.a. Giovanni Villa, con sede legale in Monza e sede amministrativa e stabilimento a Milano - giugno 1982-giugno 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 settembre 1982 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

S.p.a. A.F. Impianti, con sede in Milano e stabilimento in Borgone di Susa (Torino) - aprile 1982-aprile 1983;

S.p.a. Anic fibre, di Pisticci Scalo (Matera) - febbraio 1982-febbraio 1983;

S.r.l. Artigianato del sud, con sede in Capurso (Bari) - febbraio 1982-febbraio 1983;

società Luigi Bambini eredi Marmi, con sede in Pietrasanta (Lucca) - aprile 1981-aprile 1982;

ditta Camiceria Dial di Bari - fino al 9 marzo 1982;

S.p.a. Com di Tavagnacco (Udine) - marzo 1982-marzo 1983;

S.p.a. Contimer, con stabilimento in Nola (Napoli) in liquidazione - agosto 1982-agosto 1983;

S.p.a. Corderia napoletana di Santa Anastasia (Napoli) - dicembre 1981-dicembre 1982;

S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini (Cagliari) - novembre 1981-novembre 1982;

S.p.a. Costruzioni sarde di Porto Torres (Sassari) - agosto 1981-agosto 1982;

S.p.a. Cristalmeta, con stabilimento in Codigoro (Ferrara) - maggio 1981-maggio 1982;

S.p.a. Dolimite di Montignoso, con sede in Genova e stabilimenti di Montignoso (Massa Carrara) e cava in località Forno (Massa Carrara) - giugno 1982-giugno 1983;

S.p.a. Dolimite di Sestri, con sede in Genova e stabilimento in Genova-Sestri Ponente - giugno 1982-giugno 1983;

ditta Facon, con sede e stabilimento in Varese - febbraio 1982-febbraio 1983;

S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e stabilimenti di produzione ed uffici, rete di vendita e relative filiali in tutta Italia - ottobre 1982-ottobre 1983;

ditta E.T.A. Filatura di Trieste e Altessano, con sede in Torviscoscosa e stabilimento in Venaria, frazione Altessano (Torino) - giugno 1982-giugno 1983;

S.p.a. Fulgorcavi Italia, con sede in Latina e stabilimenti ad Umbertide (Perugia), Ortona (Chieti) e Catania - marzo 1982-marzo 1983;

S.p.a. Galileo Meccanotex, con sede e stabilimento in Campi Bisenzio (Firenze) - maggio 1982-maggio 1983;

ditta Giacomasso Felice S.n.c., con sede in Torino - maggio 1982-maggio 1983;

società Gruppo oleario P. Novaro & C. S.a.s., con sede e stabilimento ad Imperia - agosto 1982-agosto 1983;

S.p.a. I.C.M. Industria camicerie meridionale di Scalea (Cosenza) - gennaio 1982-gennaio 1983;

S.p.a. Impermeabili San Giorgio, con sede in Genova e stabilimenti in Genova, Fegino e Carasco (Genova) - gennaio 1982-gennaio 1983;

S.p.a. In.Pla.S. Industria plastica siciliana di Piano Tavola (Catania) - luglio 1981-luglio 1982;

S.p.a. Interfan in liquidazione, con stabilimento in Napoli - settembre 1982-settembre 1983;

S.p.a. Itres, con sede in Milano e stabilimento a Nera Montoro (Terni) - luglio 1981-luglio 1982;

S.n.c. Ivam di S. Prico (Caserta) - giugno 1981-giugno 1982;

S.p.a. Laboratorio scuola S. Benedetto, con stabilimento in Subiaco (Roma) - dicembre 1981-dicembre 1982;

S.p.a. Lidman in liquidazione, con stabilimento in Calcinato (Brescia) - aprile 1982-aprile 1983;

S.p.a. Lidman in liquidazione, con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento in Vercelli - aprile 1982-aprile 1983;

S.p.a. Liquichimica Robassomero, con sede in Milano e stabilimento in Robassomero (Torino) - 25 gennaio 1982-30 aprile 1982;

S.p.a. Lita di Torino - marzo 1982-marzo 1983;

S.p.a. Milano Certosa, con sede in Casalnuovo (Napoli), sede e stabilimento di Milano (ex S.p.a. Moneta) - ottobre 1981-ottobre 1982;

S.p.a. Mustang confezioni di Ariccia e Oriolo Romano - gennaio 1982-gennaio 1983;

S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza - agosto 1982-agosto 1983;

S.p.a. Nuova legatoria del Verbano di Gravellona Toce (Novara) - marzo 1982-marzo 1983;

S.p.a. P.A.C. di Lanciano (Chieti) - marzo 1982-marzo 1983;

S.p.a. Pan electric mediterranea, con sede legale in Alghero (Sassari), sede amministrativa e stabilimenti in Alghero, Cameri e Carvico (Bergamo) e cantieri in varie regioni d'Italia - febbraio 1982-febbraio 1983;

S.p.a. Pravis di Pravisdomini (Pordenone) - fino al 12 giugno 1982;

ditta Quercetti & C. S.p.a., con sede e stabilimento in Torino - aprile 1982-aprile 1983;

S.r.l. R.C.D., con sede in Monsano - luglio 1982-luglio 1983;

ditta Ricagni, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Borno - marzo 1982-marzo 1983;

S.p.a. Roxy plastic di Cervarese S. Croce (Padova) - dicembre 1979-dicembre 1980;

S.p.a. Seim Stamperia estense industria meccanica in liquidazione, di Reina (Ferrara) - ottobre 1980-ottobre 1981;

S.p.a. Sima meccanica oleodinamica di Iesi - luglio 1982-luglio 1983;

S.p.a. Snia Viscosa, con stabilimento in Napoli - luglio 1982-luglio 1983;

S.p.a. Società italiana per l'amianto di Grugliasco (Torino) - agosto 1981-agosto 1982;

S.p.a. Teksid, con sede in Torino, stabilimento ed uffici delle fonderie ghisa di Torino, delle fonderie ghisa di Carmagnola, delle fucine di Torino e della trasformazione di Avigliana (Torino) - ottobre 1982-ottobre 1983;

S.p.a. Tessuflex, con sede in Vicenza e stabilimenti di Vicenza e Recoaro Terme (Vicenza) - aprile 1982-aprile 1983;

S.p.a. Villavel di Villacidro (Cagliari) - febbraio 1982-febbraio 1983;

S.n.c. Vecchione & Figli, con stabilimento in Casoria (Napoli) - gennaio 1982-gennaio 1983;

S.p.a. Voxson di Roma - luglio 1982-luglio 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 settembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Valsele, con stabilimento in Battipaglia (Salerno);

S.p.a. Rosabel di Torrebelvicino (Vicenza);

S.r.l. Pasotti Giacomo, con sede e stabilimento in Lumezzane (Brescia);

S.p.a. Monter (gruppo Montedison) in liquidazione, con sede in Novara e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano);

S.p.a. Maglificio piacentino, con sede e stabilimento in Piacenza;

S.p.a. Landis & Gyr, divisione sud, con stabilimento in Salerno;

ditta Giupponi Angelo e C. S.n.c. (in amministrazione controllata), con stabilimento in Brembilla (Bergamo);

S.p.a. Fiat veicoli industriali, con sede in Torino e stabilimenti, uffici e centri commerciali in tutta Italia;

S.p.a. Dea, con sede e stabilimento a Moncalieri (Torino);

ditta Cartiere di Tolmezzo e prealpine S.p.a., con sede in Tolmezzo e stabilimento in Verbania Intra;

ditta Argos S.p.a., con sede legale a Conegliano Veneto, sede amministrativa e stabilimento a Gardigiano di Scorzé (Venezia);

ditta A.M.A. S.p.a., con sede e stabilimento in Tortona (Alessandria);

ditta S.I.C.A.M. S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino);

S.p.a. O.C.E.A., con sede e stabilimento in Castell'Alfero (Asti);

S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit, con sede in Roccasecca e stabilimento in Palermo e Tremestieri;

S.r.l. Navalcarena Sud, con sede sociale e cantiere in Castellammare di Stabia (Napoli);

S.p.a. Ital lamiere, con sede e stabilimento in Usmate (Milano);

ditta F.lli Scalvenzi, con sede e stabilimento in Pontevico (Brescia);

S.p.a. Contardo, con sede e stabilimento in Uboldo (Bari);

ditta confezione Roby, con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Bari);

ditta Colstar lady S.a.s. di Vairani Celso, con sede e stabilimento in Brescia;

società Chimica di Colleferro S.p.a., con sede in Roma e stabilimento in Colleferro (Roma);

S.p.a. Cartiera Cadidavid, in amministrazione controllata, con sede e stabilimento in Cadidavid (Verona);
ditta Sila S.n.c. in Cigliano (Vercelli);
S.p.a. G. Pozzani, con stabilimento di Chiuppano (Vicenza);
S.p.a. Pozzani, con sede in Vicenza e sabilimento in S. Martino Buon Albergo (Verona);
ditta Pianelli e Traversa S.a.s., con sede legale in Cascine Vica-Rivoli (Torino) e stabilimenti in Cascine Vica-Rivoli;
ditta Oronzio De Nora impianti elettrochimici S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Saronno (Varese);
ditta Officine meccaniche Gaetano Zocca & C.;
ditta No-Sag italiana S.p.a., con sede e stabilimento in San Pietro Mesozzo (Novara), frazione Nibbia;
ditta Industrie grafiche Rocci S.p.a., con sede in Torino;
FIR Feltrici italiani riuniti S.p.a., con sede in Torino;
S.p.a. Emac di Torino;
ditta Cotonificio Rossi S.p.a. in amministrazione straordinaria, con sede in Vicenza e unità interessate in Vicenza e Debba (Vicenza);
S.p.a. Corali di Carobbio d'Angeli (Bergamo);
S.a.s. Colged di Lucca;
S.p.a. Chimica Augusta di Milano, con stabilimento di Augusta (Siracusa);
ditta At.Re.Ma. S.p.a., con sede e stabilimento in Torino;
S.p.a. Teksid, con sede in Torino e stabilimento della fonderia di alluminio di Carmagnola (Torino);
S.p.a. Peraro F.O.R., con sede legale in Rovigo e stabilimenti in Rovigo e Padova;
S.p.a. Lolli & C., di San Cesano-Zagarolo ((Roma);
S.r.l. Le Acque, con sede in Palazzuolo sul Senio (Firenze);
S.p.a. L.A.M.P., con sede e stabilimento in Pavia;
S.p.a. Fonderie F.lli Perani, con sede e stabilimento in Brescia;
S.p.a. Dufour, con sede in Genova-Conegliano;
S.p.a. Center Craft di Fiumicino (Roma);
S.p.a. Calbros, con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza);
S.p.a. Tralme di Frosinone;
S.a.s. S.I.T., con sede e stabilimento in Cumiano (Torino);
società Sipe Nobel S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Spilamberto (Modena);
S.p.a. Società agricola calabrese S.A.C., con stabilimento in Taranto;
ditta Piemonte meccanica S.p.a., con sede e stabilimento in Torino;
Officina meccanica Favretto S.p.a., con sede legale in Pino Torinese (Torino);
ditta Nuova legatoria moderna S.r.l. di Nichelino (Torino);
ditta Martinplast S.p.a., con sede e stabilimento in S. Martino Alfieri (Asti);
S.p.a. Mara Magica, con sede e stabilimento in Macagnino (Cremona);
ditta Magrini costruzioni industriali per autocarri S.r.l. di Vetralla (Viterbo);
ditta Magni confezioni S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Vigevano (Pavia);
S.a.s. Maglificio Roma, con sede e stabilimento in Premenugo di Settala (Milano);
Maglificio Marek di Racale (Lecce);
ditta I.R.S.A.P. di Arquà Polesine (Rovigo);
I.C.M. Arredamenti S.p.a., di Cormons (Gorizia);
ditta I.C.M. S.r.l., con stabilimento di Angri (Salerno);
S.p.a. Filatura F.lli Fila, con sede in Milano e stabilimento in Cossato (Vercelli);
ditta Edil Sud S.r.l., con sede in Pisticci Scalo (Matera);
ditta Cotonificio Oltolina, con sede e stabilimento in Asso (Como);
ditta Carù Pisoni & C. S.r.l., con sede e stabilimento in Cardano al Campo (Varese) e Milano;
S.p.A. Carù Pisoni Sud di Anzio (Roma);
S.p.a. Calzaturificio S. Marco, con sede e stabilimento in Caerano di San Marco (Treviso);
ditta Ing. Carlo Immirzi di Napoli;
ditta Ingegno Carlo di Napoli;
ditta Lodigiani S.p.a. - Cartiere di Valsinni (Matera);
ditta Niagara S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano);
S.n.c. Ondulati Pieretti, di Marlia (Lucca);
società Raffineria settentrionale S.p.a., con sede e stabilimento in Vignate, frazione Cusana (Milano);
S.p.a. Tecnites, con sede in Milano e stabilimento in Arcore (Milano);
Valdadige laterizi, con sede in Venusio (Matera);
S.p.a. De Vizia Transfer, con sede in Avellino ed unità produttiva presso lo stabilimento Alfa Sud di Pomigliano d'Arco (Napoli).

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 settembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società;

S.p.a. Ampatoys, con sede e stabilimento in San Donà di Piave (Venezia);
Bonaca S.p.a., con sede in Cannara (Perugia);
cartiera Paolo e Franco Giurlani S.n.c. di Lucca, con stabilimento in S. Miniato (Pisa);
S.p.a. Carto Sud di Isoletta d'Arce (Frosinone);
ditta Catene Regina S.r.l., con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e stabilimenti a Cernusco Lombardone (Como), Merate (Como), Paderno Dugnano (Milano) e Pompiano (Belluno);
S.p.a. Centrale del latte di Torino, gestione industriale, con sede e stabilimento in Torino;
ditta Colombani Lusuco S.p.a., con sede in Portomaggiore (Ferrara) e stabilimenti in Bologna, Portomaggiore (Ferrara), Codigoro (Ferrara) e Alseno (Piacenza);
S.p.a. Cotonificio bresciano Ottolini, con sede e stabilimento in Villanuova sul Clisi (Brescia);
S.p.a. Del Vivo vetro, con sede in Empoli (Firenze) e stabilimento in Pontassieve (Firenze);
S.p.a. Dryton ceramiche (ex ceramica Torre), con sede in Salvaterra di Casalgrande (Reggio Emilia);
S.p.a. Fidenza vetraria, con sede in Milano e stabilimento a Fidenza;
S.p.a. Impe - zona industriale Bari-Modugno;
società Industria componenti per l'architettura Feal S.p.a., con sede legale in Pomezia (Roma), stabilimenti di Pomezia e di Milano e uffici di Roma;
S.p.a. Lacedelli, con stabilimento di Campo Tures (Bolzano);
S.p.a. La Irpinia, con sede e stabilimento in Avellino - località Piano Dardine;
ditta Laterizi nuoresi S.p.a., con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimento in Siniscola (Nuoro);
S.p.a. Olivetti controllo numerico, con sede e stabilimento di Marcianise (Caserta);
ditta Prodotti alimentari e dietetici S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti in Intra (Novara), Milano, Abbiategrasso (Milano), Gragnano Trebbiense (Piacenza) e Firenze;
S.p.a. Rasseno, con sede in Firenze e stabilimento in Montespertoli (Firenze);
S.r.l. Scic, con sede e stabilimento in Parma;
S.I.P. El.Be., con sede e stabilimento in Bene Vagienna (Cuneo);
S.p.a. Targetti Sankey di Firenze;
ditta Val-Bormida S.p.a., con sede in Bubbio (Asti);
Gruppo S.G. Sogene (Soc. gen. immobiliare Sogene Holding, S.G.I. Sogene lavori subholding, S.G.I. Sogene casa subholding, sviluppo tecnica subholding, Gismac subholding, e Gispref Sud subholding), sede di Roma, ufficio di Napoli, unità di Genova, Torino, Milano, Bologna e cantieri di Catania e Siracusa.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 settembre 1982, il CIPI ha accertato, ai fini dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti del primo comma dell'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la condizione di crisi dell'impresa D.A.R.M.A. S.a.s. di Como - unità operativa presso mensa aziendale dello stabilimento di Rovereto della Grunding elettronica S.p.a.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 settembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 3, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Calcestruzzi Ital sud di Corato;
S.p.a. Industrie ottiche del Levane, con sede in Bari e stabilimento in Modugno (Bari);
ditta Ceramica di Cunardo di Coronetti Guido S.a.s., con sede in Cunardo (Varese).

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 settembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'ar. 2, quinto comma, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

ditta Expansion Center di Mercato Saraceno - zona industriale S. Romano (Forlì);

S.p.a. Expansion di Forlì;

S.p.a. Moplefan, con stabilimento di Terni;

S.p.a. Betamotor di Rignano sull'Arno (Firenze).

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 settembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, la susssitenza delle condizioni che giustificano la proroga da quarantacinque a cinquantasette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Brindisi, sospesi dal lavoro dal 10 aprile 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 settembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dolciario operanti nel comune di Romano di Lombardia (Bergamo).

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 settembre 1982, il CIPI ha stabilito ai dipendenti delle società costituite dalla GEPI con l'autorizzazione di cui alla delibera CIPI del 29 gennaio 1981, il trattameno straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 1983, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684.

(5807)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.R.E. Industrie Riunite Eurodomestici stabilimento in Barra (Napoli), è prolungata al 1° novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Leva «Letra» con sede in Travedona Monate e stabilimento ad Ispra (Varese), è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.G.S. Istrumenti di misura con sede e stabilimento in Monza (Milano), è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Facon con sede e stabilimento in Varese, è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. F.lli Rotelli con sede e stabilimento in Morazzone (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 marzo 1982 - 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. F.lli Rotelli con sede e stabilimento in Morazzone (Varese), è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.A.S.A. Realtur con sede in Manfredonia (Bari), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.A.S.A. Realtur con sede in Manfredonia (Bari) è prolungata al 29 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5839)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Avviso di rettifica

Nell'allegato *E* all'atto disciplinare concernente l'«Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della regolamentazione comunitaria di intervento nel settore del tabacco in foglia, condizionato in colli, del raccolto 1981» pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1982, è stata omessa la seguente specifica, al punto 4) dei «compensi a carico dell'AIMA, per lavori da eseguire dall'assuntore», di seguito alla descrizione del compenso di cui al punto 4) stesso:

«Botti L. . . . . q.le mese (lire . .)
Balle L. . . . q.le mese (lire . .)
Ballette L. . . q.le mese (lire . .)
Balle sub-tropic. L. . . . . . q.le mese (lire . .)»

(5837)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

Corso dei cambi del 29 novembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1440,300	1440,300	1440,20	1440,300	1440,25	1440,20	1440,200	1440,300	1440,300	1440,30
Dollaro canadese	1162,350	1162,350	1163 —	1162,350	1162,50	1162 —	1161,750	1162,350	1162,350	1162,35
Marco germanico	578,600	578,600	578,60	578,600	578,50	578,55	578,550	578,600	578,600	578,60
Fiorino olandese	525,300	525,300	525,10	525,300	525,16	525,40	525,600	525,300	525,300	525,30
Franco belga	29,489	29,489	29,48	29,489	29,48	29,50	29,500	29,489	29,489	29,50
Franco francese	204,680	204,680	204,60	204,680	204,50	204,70	204,780	204,680	204,680	204,70
Lira sterlina	2312,600	2312,600	2311 —	2312,600	2311 —	2313,20	2313,900	2312,600	2312,600	2312,60
Lira irlandese	1951,300	1951,300	1948 —	1951,300	1952,25	—	1952 —	1951,300	1951,300	—
Corona danese	164,690	164,690	164,80	164,690	164,05	164,70	164,700	164,690	164,690	164,70
Corona norvegese	203,250	203,250	203 —	203,250	203,05	203,30	203,390	203,250	203,250	203,25
Corona svedese	193,350	193,350	193,25	193,350	193,30	193,40	193,520	193,350	193,350	193,35
Franco svizzero	674,540	674,540	674 —	674,540	674,05	674,60	674,650	674,540	674,540	674,55
Scellino austriaco	82,325	82,325	82,30	82,325	82,37	82,35	82,380	82,325	82,325	82,30
Escudo portoghese	15,750	15,750	15,75	15,750	15,85	15,70	15,750	15,750	15,750	15,75
Peseta spagnola	12,185	12,185	12,17	12,185	12,17	12,20	12,177	12,185	12,185	12,18
Yen giapponese	5,766	5,766	5,75	5,766	5,758	5,75	5,768	5,766	5,766	5,76
E.C.U.	1341,130	1341,130	—	1341,130	—	—	1341,130	1341,130	1341,130	—

Media dei titoli del 29 novembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	35,450
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	93,825
» 5,50 % » » 1969-84	86,350
» 6 % » » 1970-85	82,100
» 6 % » » 1971-86	78,500
» 6 % » » 1972-87	75,900
» 9 % » » 1975-90	73,400
» 9 % » » 1976-91	72,500
» 10 % » » 1977-92	76,925
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,475
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	99,900
» » » » 1- 1-1980/83	99,900
» » » » 1-10-1980/83	99,850
» » » » 1- 9-1981/83	99,825
» » » » 1-10-1981/83	99,725
» » » » 1-11-1981/83	99,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1981/83	99,475
» » » » 1- 3-1981/84	98,025
» » » » 1- 4-1981/84	98,450
» » » » 1- 6-1981/84	98,675
» » » » 1- 1-1982/84	98,275
» » » » 1- 3-1982/84	98,175
» » » » 1- 5-1982/84	97,375
» » » » 1- 1-1982/86	98,125
» » » » 1- 3-1982/86	98,225
» » » » 1- 5-1982/86	97,800
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,425
» » » 18 % 1- 7-1983	99,925
» » » 12 % 1-10-1983	94 —
» » » 12 % 1- 1-1984	92,675
» » » 12 % 1- 4-1984	91,450
» » » 18 % 1- 4-1984	99,075
» » » 12 % 1-10-1984	89,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 novembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1440,250
Dollaro canadese	1162,050
Marco germanico	578,575
Fiorino olandese	525,450
Franco belga	29,494
Franco francese	204,730
Lira sterlina	2313,250
Lira irlandese	1951,650
Corona danese	164,695
Corona norvegese	203,320
Corona svedese	193,435
Franco svizzero	674,595
Scellino austriaco	82,352
Escudo portoghese	15,750
Peseta spagnola	12,181
Yen giapponese	5,767
E.C.U.	13[illegible]1,130

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi del 30 novembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1437,050	1437,050	1437,10	1437,050	—	1437 —	1436,950	1437,050	1437,050	1437,05
Dollaro canadese	1157 —	1157 —	1157 —	1157 —	—	1157 —	1156,800	1157 —	1157 —	1157 —
Marco germanico	578,190	578,190	578,58	578,190	—	578,20	577,900	578,190	578,190	578,20
Fiorino olandese	525,070	525,070	524,50	525,070	—	525,05	525,160	525,070	525,070	525,10
Franco belga	29,455	29,455	29,48	29,455	—	29,40	29,480	29,455	29,455	29,45
Franco francese	204,590	204,590	204,85	204,590	—	204,60	204,510	204,590	204,590	204,60
Lira sterlina	2317,700	2317,700	2316 —	2317,700	—	2317,65	2317 —	2317,700	2317,700	2317,70
Lira irlandese	1946 —	1946 —	1948 —	1946 —	—	—	1952 —	1946 —	1946 —	—
Corona danese	164,300	164,300	164,30	164,300	—	164,25	164,430	164,300	164,300	164,30
Corona norvegese	203,030	203,030	203 —	203,030	—	203,05	203,390	203,030	203,030	203,05
Corona svedese	192,960	192,960	193,25	192,960	—	192,95	193,250	192,960	192,960	192,95
Franco svizzero	671,780	671,780	673,10	671,780	—	671,80	672,450	671,780	671,780	671,80
Scellino austriaco	82,135	82,135	82,25	82,135	—	82,15	82,270	82,135	82,135	82,13
Escudo portoghese	15,500	15,500	15,60	15,500	—	15,50	15,750	15,500	15,500	15,50
Peseta spagnola	12,144	12,144	12,15	12,144	—	12,50	12,100	12,144	12,144	12,14
Yen giapponese	5,681	5,681	5,60	5,681	—	5,66	5,700	5,681	5,681	5,68
E.C.U.	1340,560	1340,560	—	1340,560	—	—	1340,560	1340,560	1340,560	—

Media dei titoli del 30 novembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	37,100
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	93,825
» 5,50% » » 1969-84	86,350
» 6% » » 1970-85	82,100
» 6% » » 1971-86	78,500
» 6% » » 1972-87	75,900
» 9% » » 1975-90	73,400
» 9% » » 1976-91	72,050
» 10% » » 1977-92	76,925
» 12% (Beni Esteri 1980)	70,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,475
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	99,950
» » » » 1- 1-1980/83	99,950
» » » » 1-10-1980/83	99,900
» » » » 1- 9-1981/83	99,925
» » » » 1-10-1981/83	99,700
» » » » 1-11-1981/83	99,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1981/83	99,500
» » » » 1- 3-1981/84	98,050
» » » » 1- 4-1981/84	98,300
» » » » 1- 6-1981/84	98,450
» » » » 1- 1-1982/84	98,375
» » » » 1- 3-1982/84	98,175
» » » » 1- 5-1982/84	97,750
» » » » 1- 1-1982/86	98,125
» » » » 1- 3-1982/86	98,200
» » » » 1- 5-1982/86	97,650
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	99,450
» » » 18% 1- 7-1983	99,950
» » » 12% 1-10-1983	94,050
» » » 12% 1- 1-1984	92,700
» » » 12% 1- 4-1984	91,450
» » » 18% 1- 4-1984	99,100
» » » 12% 1-10-1984	89,200
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 novembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1437 —
Dollaro canadese	1156,900
Marco germanico	578,045
Fiorino olandese	525,115
Franco belga	29,467
Franco francese	204,550
Lira sterlina	2317,350
Lira irlandese	1949 —
Corona danese	164,365
Corona norvegese	203,210
Corona svedese	193,105
Franco svizzero	672,115
Scellino austriaco	82,202
Escudo portoghese	15,625
Peseta spagnola	12,122
Yen giapponese	5,690
E.C.U.	1340,560

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi del 1° dicembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1421,300	1421,300	1421,25	1421,300	1421,25	1421,30	1421,200	1421,300	1421,300	1421,25
Dollaro canadese	1150,450	1150,450	1151,70	1150,450	1150 —	1150,45	1150,700	1150,450	1150,450	1150,40
Marco germanico	577,660	577,660	577,70	577,660	577,50	577,65	577,470	577,660	577,660	577,65
Fiorino olandese	524,480	524,480	524,38	524,480	524,45	524,50	524,480	524,480	524,480	524,50
Franco belga	29,425	29,425	29,45	29,425	29,43	29,40	29,438	29,425	29,425	29,40
Franco francese	204,190	204,190	204,50	204,190	204,30	204,20	204,180	204,190	204,190	204,20
Lira sterlina	2320 —	2320 —	2320 —	2320 —	2319,20	2320 —	2320,200	2320 —	2320 —	2320 —
Lira irlandese	1938,500	1938,500	1940 —	1938,500	1940 —	—	1940 —	1938,500	1938,500	—
Corona danese	164,110	164,110	164,28	164,110	164,10	164,10	164,100	164,110	164,110	164,10
Corona norvegese	203,380	203,380	203,20	203,380	203,25	203,40	203,220	203,380	203,380	203,40
Corona svedese	192,790	192,790	192,90	192,790	192,75	192,80	192,700	192,790	192,790	192,80
Franco svizzero	672,010	672,010	672,50	672,010	672,55	672 —	672,050	672,010	672,010	672 —
Scellino austriaco	82,200	82,200	82,20	82,200	82,15	82,20	82,225	82,200	82,200	82,18
Escudo portoghese	15,500	15,500	15,55	15,500	15,60	15,50	15,150	15,500	15,500	15,45
Peseta spagnola	12,091	12,091	12,13	12,091	12,10	12,10	12,091	12,091	12,091	12,10
Yen giapponese	5,737	5,737	5,73	5,737	5,736	5,73	5,735	5,737	5,737	5,72
E.C.U.	1339,530	1339,530	—	1339,530	—	—	1339,530	1339,530	1339,530	—

Media dei titoli del 1° dicembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	37,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	93,825
» 5,50 % » » 1969-84	86,350
» 6 % » » 1970-85	82,100
» 6 % » » 1971-86	78,500
» 6 % » » 1972-87	75,900
» 9 % » » 1975-90	73,400
» 9 % » » 1976-91	72,050
» 10 % » » 1977-92	76,925
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,475
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1- 1-1980/83	99,950
» » » » 1-10-1980/83	99,950
» » » » 1- 9-1981/83	99,900
» » » » 1-10-1981/83	99,875
» » » » 1-11-1981/83	99,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1981/83	99,325
» » » » 1- 3-1981/84	98,075
» » » » 1- 4-1981/84	98,125
» » » » 1- 6-1981/84	98,025
» » » » 1- 1-1982/84	98,800
» » » » 1- 3-1982/84	98,150
» » » » 1- 5-1982/84	97,575
» » » » 1- 1-1982/86	98,525
» » » » 1- 3-1982/86	98,275
» » » » 1- 5-1982/86	97,825
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,425
» » » 18 % 1- 7-1983	99,900
» » » 12 % 1-10-1983	94,125
» » » 12 % 1- 1-1984	92,775
» » » 12 % 1- 4-1984	91,600
» » » 18 % 1- 4-1984	99,200
» » » 12 % 1-10-1984	89,300
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° dicembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1421,250
Dollaro canadese	1150,575
Marco germanico	577,565
Fiorino olandese	524,480
Franco belga	29,431
Franco francese	204,185
Lira sterlina	2320,100
Lira irlandese	1939,250
Corona danese	164,105
Corona norvegese	203,300
Corona svedese	192,745
Franco svizzero	672,030
Scellino austriaco	82,212
Escudo portoghese	15,325
Peseta spagnola	12,091
Yen giapponese	5,736
E.C.U.	1339,530

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Vacri.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Vacri (Chieti) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 23.000.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore al carico di L. 32.274.640 iscritto a ruolo a nome della società cooperativa « Mirabella ».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Chieti darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5808)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di S. Salvatore Telesino.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di S. Salvatore Telesino (Benevento), è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 165.000.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 219.653.322 iscritto a ruolo a nome della Ce.Tel. S.p.a.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Benevento darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5809)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Viggiano.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Viggiano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 59.500.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 80.646.752 iscritto a ruolo a nome della Soc.p.a. Vi.Can. impianti siderurgici.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Potenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5810)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Campione d'Italia.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Campione d'Italia (Como) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 203.000.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 267.860.288 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Paur Giuseppe, Sivilia Innocenzo e Tommasini Roberto.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Como darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5811)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Sava.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Sava (Taranto) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 41.002.684 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 42.471.304 iscritto a ruolo a nome delle S.r.l. Socovin.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Taranto darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5812)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Pogliano Milanese, Vedano Olona, Casatenovo e Corsico

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 21 settembre 1982, n. 20466: comune di Pogliano Milanese (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 luglio 1981, n. 81);

deliberazione 28 settembre 1982, n. 20684: comune di Vedano Olona (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 29 luglio 1981, n. 79);

deliberazione 5 ottobre 1982, n. 20902: comune di Casatenovo (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 11 aprile 1980, n. 56);

deliberazione 5 ottobre 1982, n. 20903: comune di Corsico (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 8 luglio 1981, n. 154).

(5784)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quattrocentodieci posti di cancelliere disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale dei distretti delle corti di appello di Bologna, Brescia, Genova, L'Aquila, Milano, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quattrocentodieci posti di cancelliere in prova disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale dei distretti delle corti di appello di Bologna, Brescia, Genova, L'Aquila, Milano, Torino, Trento, Trieste e Venezia, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1981, avranno luogo nei giorni 26 e 27 gennaio 1983, con inizio alle ore 8, nelle seguenti sedi:

a) in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, per tutti i candidati con domicilio eletto in località delle seguenti regioni della Repubblica: Marche (con esclusione dei candidati residenti in provincia di Pesaro), Umbria, Toscana (con esclusione dei candidati residenti nelle provincie di Lucca e Massa Carrara), Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Puglie, Lucania, Sicilia e Sardegna;

b) in Milano, nei locali del Palazzo di giustizia, corso di Porta Vittoria, per tutti i candidati con domicilio eletto in località delle regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e nelle provincie di Pesaro, Lucca e Massa Carrara.

(5859)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sei posti di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva delle accademie di belle arti, conservatori di musica ed accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

Le prove scritte del concorso, per esami, a sei posti di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva delle accademie di belle arti, conservatori di musica ed accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 23 settembre 1982, avranno luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8 dei giorni 21 e 22 gennaio 1983.

I candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di riconoscimento prescritti dall'art. 7 del bando di concorso.

(5861)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 92, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, Povo di Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 5 febbraio 1983, ore 9.

(5890)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto di economia e politica agraria, facoltà di agraria, via Università n. 96, Portici (Napoli), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 22 dicembre 1982, ore 9.

(5891)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Aumento, da cinque a tredici, del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;
Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1982, n. 198, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1982, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 137, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a cinque posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale;
Ritenuta l'opportunità di provvedere, per esigenze di servizio, all'aumento dei posti di detto concorso, i cui esami sono in via di svolgimento, nella misura di numero otto unità;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1982 in corso di registrazione con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso la relativa autorizzazione;

Decreta:

Articolo unico

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale di cui al decreto ministeriale 7 gennaio 1982, n. 198, citato nelle premesse è aumentato di numero otto unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1982

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1982
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 64

(5828)

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di posti nella posizione funzionale di primario, vacanti nelle piante organiche delle seguenti unità sanitarie locali:

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2:

un posto di primario di ortopedia;
un posto di primario di trasfusione;
un posto di primario di laboratorio di analisi;
un posto di primario di radiologia,
presso il presidio ospedaliero di Castrovillari.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 3:

un posto di primario di radiologia presso il presidio ospedaliero di Trebisacce.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7:

un posto di primario di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero di Cariati.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 10:

un posto di primario di laboratorio di analisi;
un posto di primario di radiologia,
presso il presidio ospedaliero di Cetraro.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 16:

un posto di primario di pediatria;
un posto di primario di laboratorio di analisi,
presso il presidio ospedaliero di Crotone.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 18:

un posto di primario di malattie infettive;
un posto di primario di medicina generale,
presso il presidio ospedaliero «Pugliese» (Catanzaro).

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 19:

un posto di primario di radiologia;
un posto di primario di laboratorio di analisi,
presso il presidio ospedaliero di Chiaravalle.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 21:

un posto di primario di RX presso il presidio ospedaliero di Soriano.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 23:

un posto di primario di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero di Tropea.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 24:

un posto di primario di dermatologia;
un posto di primario di laboratorio di analisi;
un posto di primario di RX,
presso il presidio ospedaliero di Siderno.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 27:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia presso il presidio ospedaliero di Taurianova.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 30:

un posto di primario del centro trasfusionale presso il presidio ospedaliero di Melito Porto Salvo.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di posti nella posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero, vacanti nelle piante organiche provvisorie delle seguenti unità sanitarie locali:

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2:

un posto di aiuto di emodialisi;
un posto di aiuto di O.R.L.;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di neurologia;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione,
presso il presidio ospedaliero di Castrovillari.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 3:

un posto di aiuto di radiologia presso il presidio ospedaliero di Trebisacce.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 6:

due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione,
presso il presidio ospedaliero di Acri.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di radiologia,
presso il presidio ospedaliero di Rossano;

due posti di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione,
presso il presidio ospedaliero di Cariati.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 9:

tre posti di aiuto di chirurgia generale presso il presidio ospedaliero dell'Annunziata (Cosenza).

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 10:

due posti di aiuto di radiologia presso il presidio ospedaliero di Cetraro;

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi,
presso il presidio ospedaliero di Paola;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione,
presso il presidio ospedaliero di Cetraro.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 12:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di pediatria,
presso il presidio ospedaliero di Rogliano.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 13:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero di S. Giovanni in Fiore.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 16:

un posto di aiuto di neurologia;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia della seconda divisione, presso il presidio ospedaliero di Crotone.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 19:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia,
presso il presidio ospedaliero di Chiaravalle Centrale.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 21:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione,
presso il presidio ospedaliero di Serra S. Bruno.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 22:

un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto di cardioreumatologia;
un posto di aiuto di chirurgia ustionati;
un posto di aiuto di emodialisi;
due posti di aiuto otorino;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto trasfusionale,
presso il presidio ospedaliero di Vibo Valentia.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 23:

un posto di aiuto servizio otorino;
un posto di aiuto di ortopedia;
un posto di aiuto di pediatria,
presso il presidio ospedaliero di Tropea.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 18:

due posti di aiuto di pneumologia;
un posto di aiuto di laboratorio;
un posto di aiuto di medicina nucleare,
presso il presidio ospedaliero « Madonna dei Cieli » di Catanzaro.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 20:

un posto di aiuto di medicina generale presso il presidio ospedaliero di Soverato.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 24:

un posto di aiuto di dermatologia;
due posti di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione,
presso il presidio ospedaliero di Siderno.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 25:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Polistena.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 26:

un posto di aiuto di emodialisi presso il presidio ospedaliero di Palmi.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 27:

un posto di aiuto del servizio di emodialisi;
due posti di aiuto di pediatria;
due posti di aiuto di ortopedia,
presso il presidio ospedaliero di Taurianova;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero di Cittanova.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 28:

un posto di aiuto di geriatria;
un posto di aiuto di odontostomalogia;
un posto di aiuto di istologia e anatomia patologica;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di dermosifilopatia;
due posti di aiuto di anestesia e rianimazione,
presso il presidio ospedaliero di Locri.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 30:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero di Melito Porto Salvo.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 31:

un posto di aiuto di chirurgia generale aggregata div. nefrologia presso il presidio ospedaliero « Ospedali riuniti » di Reggio Calabria.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di posti nella posizione funzionale di assistente vacanti nelle piante organiche delle seguenti unità sanitarie locali:

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 9:

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia della seconda divisione presso il presidio ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza;

due posti di assistente di pneumotisiologia presso il presidio ospedaliero « Mariano Santo » di Cosenza.

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 31:

un posto di assistente della divisione di nefrologia presso gli ospedali riuniti di Reggio Calabria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad eccezione dei concorsi a posti di assistente, per i quali il termine è di quarantacinque giorni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Calabria, assessorato igiene e sanità, ufficio concorsi, piazza Matteotti, 88100 Catanzaro.

(740/S)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(738/S)

REGIONE ABRUZZO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 14, IN TERAMO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale civile di Teramo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale civile di Teramo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

(735/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 332 del 2 dicembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Associazione dei comuni dell'ambito territoriale n. 6 - Unità socio-sanitaria locale, in Gallarate: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venticinque posti di infermiere professionale.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 19 del Mediobrenta, in Cittadella: Concorso pubblico ad un posto di coadiutore amministrativo con laurea in ingegneria elettronica.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 18, in Catanzaro: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico ad un posto di tecnico di elettroencefalografia presso il presidio ospedaliero « A. Pugliese » di Catanzaro.

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. **39**.

Variazioni alle leggi regionali 23 aprile 1979, n. 12: « Organizzazione dei servizi regionali » e 22 ottobre 1979, n. 34: « Disposizioni sull'ordinamento dei livelli retributivi e sul trattamento giuridico ed economico dei collaboratori regionali, in attuazione dell'accordo contrattuale nazionale relativo al periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978 per il personale delle regioni a statuto ordinario ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 101 *del* 31 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 15 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, è così sostituito:

« Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 9 sono istituiti i seguenti servizi:

1) segreteria e affari generali della giunta;
2) affari istituzionali, legislativi e legali;
3) coordinamento, programmazione e pianificazione;
4) servizio informativo e statistico;
5) personale e servizi generali;
6) organizzazione, procedure e metodi;
7) bilancio e ragioneria;
8) tributi, demanio e patrimonio.

I compiti dei singoli servizi funzionali centrali sono stabiliti nell'allegato n. 2 ».

Art. 2.

L'art. 16 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, è così sostituito:

« Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 sono istituiti i seguenti servizi:

1) assetto fondiario, bonifiche, infrastrutture;
2) investimenti per le strutture aziendali e interaziendali;
3) produzioni agricole;
4) sviluppo agricolo;
5) valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentazione;
6) industria, problemi del lavoro e cooperazione;
7) artigianato;
8) energia;
9) turismo, commercio e mercati;
10) mercato del lavoro e formazione professionale;
11) cultura;
12) scuola, università, diritto allo studio;
13) caccia e pesca, tempo libero, sport;
14) trasporti e vie di comunicazione;
15) tutela e risanamento ambientale;
16) difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali;
17) centro operativo padano per la navigazione interna;
18) edilizia residenziale e normazione tecnica per l'edilizia;
19) gestione dell'edilizia residenziale pubblica e vigilanza sugli enti;
20) urbanistica;
21) igiene ambientale e medicina preventiva;
22) veterinaria;
23) medicina di base, specialistica ambulatoriale, assistenza farmaceutica;
24) presidi ospedalieri e altre istituzioni pubbliche e private di ricovero e cura;
25) personale sanitario;
26) statistiche sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
27) economia sanitaria;
28) servizi sociali.

I compiti dei singoli servizi operativi centrali sono stabiliti nell'allegato n. 4 ».

Art. 3.

Al primo comma, primo alinea, dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, la denominazione dei servizi, provinciali e circondariale agricoltura, alimentazione e forestazione è così modificata: « servizi provinciali e circondariali agricoltura e alimentazione ».

Al primo comma, secondo alinea, dello stesso art. 18, la denominazione dei servizi provinciali e circondariale per la difesa del suolo e gli interventi sul territorio è così modificata: « servizi provinciali e circondariale difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali ».

Le funzioni in materia di agricoltura già svolte dagli ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste sono attribuiti ai servizi provinciali e circondariali agricoltura e alimentazione.

Art. 4.

L'art. 38 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, è così modificato:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai responsabili dei servizi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 20 viene attribuito l'incarico di coordinatore »;

dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:

« Rispetto ai servizi di cui all'art. 20, i compiti di raccordo, compatibilizzazione, coordinamento e verifica propri del coordinatore concernono l'attuazione delle direttive del comitato regionale o della sezione provinciale o circondariale dell'organo regionale di controllo »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli incarichi di coordinamento complessivamente attribuibili, compresi quelli di cui al primo comma del successivo art. 39, possono eccedere il numero dei servizi regionali, purché siano contenuti nel limite di un quarto dei posti all'ottavo livello retributivo ».

Art. 5.

Le funzioni di responsabile dei servizi regionali e di coordinatore possono essere attribuite anche al personale, non ancora inquadrato nel ruolo unico regionale, che, in attesa dell'inquadramento, abbia con la Regione un rapporto di servizio in forza di assegnazioni, o trasferimenti regolarmente effettuati in base alle vigenti disposizioni, ovvero che sia appartenente al ruolo unico sanitario regionale.

Il consiglio regionale, col provvedimento di cui al quarto comma dell'art. 37 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, stabilisce i necessari ed occorrenti criteri di equiparazione al personale inquadrato nel ruolo unico regionale.

Art. 6.

Le funzioni di responsabile degli uffici regionali possono essere attribuite anche al personale, non ancora inquadrato nel ruolo unico regionale, che, in attesa dell'inquadramento, abbia con la Regione un rapporto di servizio in forza di assegnazioni o trasferimenti regolarmente effettuati in base alle vigenti disposizioni.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, stabilisce i necessari ed occorrenti criteri di equiparazione al personale inquadrato nel ruolo unico regionale.

Art. 7.

Le funzioni di responsabile dei servizi operativi centrale e decentrati « Difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali » e di coordinatore dei servizi medesimi possono essere attribuite al personale del Corpo forestale dello Stato, il quale sia impiegato dalla Regione secondo il disposto degli articoli 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e 71, primo comma, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sia in possesso dei requisiti che erano previsti dall'ordinamento statale per dirigere i soppressi ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste. Tale attribuzione sarà valida fino a quando non sarà stata stipulata idonea convenzione fra la Regione ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'avvalimento del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato e, comunque, non potrà essere superiore al periodo di servizio indicato dal successivo articolo.

Al medesimo personale e con il succitato limite temporale possono essere attribuite le funzioni di responsabile degli uffici competenti nelle materie dei disciolti ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste.

Le funzioni di responsabile dei servizi e di coordinatore sono attribuite dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare bilancio e affari generali, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in deroga al procedimento previsto dall'art. 37 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, salvo il disposto del comma ottavo.

Per l'esercizio delle funzioni di coordinatore a detto personale non compete l'indennità di cui all'art. 38, quarto comma, della suddetta legge.

La nomina a responsabile di ufficio è effettuata, con le modalità di cui al terzo comma, in deroga al procedimento previsto dall'art. 36 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, salve le disposizioni dei commi decimo e undicesimo.

Nel caso di nomina a responsabile di ufficio effettuata a norma del secondo comma, allo stesso sono delegate, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, le funzioni dei disciolti ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste.

Art. 8.

Le funzioni di responsabile dei servizi operativi centrali dal n. 21) al n. 27) incluso del precedente art. 2, con competenze in materia di sanità, e di coordinatore dei servizi medesimi possono essere transitoriamente attribuite a personale del ruolo unico sanitario regionale, in servizio presso la Regione a norma dell'art. 44, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le suddette funzioni possono essere attribuite non oltre il primo triennio di nomina dei responsabili di servizio e dei coordinatori, a norma, rispettivamente, degli articoli 37 e 38 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.

Il consiglio regionale, col provvedimento di cui al quarto comma dell'art. 37 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, stabilisce i necessari ed occorrenti criteri di equiparazione al personale inquadrato nel ruolo unico regionale.

Le funzioni di responsabili degli uffici, nei quali sono articolati i servizi di cui al primo comma, possono essere transitoriamente attribuite, per un periodo non eccedente quello di cui al secondo comma, a personale del ruolo unico sanitario regionale, in servizio presso la Regione a norma dell'art. 44, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, stabilisce ai fini di cui al precedente comma i necessari ed occorrenti criteri di equiparazione al personale inquadrato nel ruolo unico regionale.

Art. 9.

L'art. 26 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, è sostituito dal seguente:

« E' istituito il gabinetto del presidente della giunta regionale, che assolve i compiti di cui all'allegato n. 7/*a*.

Il gabinetto, per quanto attiene allo svolgimento dei compiti di cui ai primi tre commi del suddetto allegato, è composto, oltre che dal capo del gabinetto, di altre tredici unità di personale.

La qualifica funzionale di capo di gabinetto del presidente della giunta è assimilata all'ottavo livello retributivo.

Le altre unità sono ripartite tra le seguenti qualifiche:

quattro alla qualifica funzionale di "esperto", assimilata all'ottavo livello retributivo;

tre alla qualifica funzionale di "istruttore", assimilata al settimo livello retributivo;

tre alla qualifica funzionale di "consigliere", assimilata al sesto livello retributivo;

tre alla qualifica funzionale di "addetto al gabinetto del presidente della giunta", assimilata al quinto livello retributivo.

Le nomine sono risolte di diritto ove il presidente cessi dalla carica.

Al capo di gabinetto compete l'indennità di cui all'art. 38 e, eventualmente, l'assegno a differenza di cui all'art. 12, terzo comma, della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.

Il capo di gabinetto, tre esperti, due istruttori e non più di due unità con le qualifiche di consigliere e di addetto al gabinetto, fatte salve le variazioni dipendenti dall'applicazione del disposto di cui al successivo dodicesimo comma, possono essere nominati a norma dell'art. 61, terzo comma, dello statuto.

Ad essi compete, salvo quanto disposto dal precedente comma, il trattamento economico corrispondente a quello di un collaboratore regionale di pari livello, cui si applicano la progressione economica e le variazioni previste per i dipendenti regionali.

Il personale nominato ai sensi del precedente comma può essere inquadrato nel ruolo unico regionale esclusivamente per pubblico concorso. L'incarico svolto presso il gabinetto e la precedente attività lavorativa vengono valutate nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 32 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.

Nei limiti dei posti riservati alle qualifiche di esperto e di istruttore, invece di provvedere alla loro copertura ai sensi delle precedenti disposizioni, il presidente della giunta può chiedere che vengano conferiti incarichi di prestazione d'opera intellettuale, anche in deroga agli articoli 48 e 49. Detti incarichi sono risolti di diritto ove il presidente cessi dalla carica.

La ripartizione delle suddette unità di personale non può comportare l'assegnazione di più di quattro unità alla qualifica funzionale di esperto, di più di tre unità alla qualifica funzionale di istruttore e di più di tre unità alla qualifica funzionale di consigliere. Se al livello superiore sono assegnate unità di personale inferiori al massimo previsto, si può disporre l'assegnazione alle qualifiche inferiori eccedendo i limiti stabiliti per ciascuna qualifica.

Alcune delle unità di personale sopra indicate possono essere assegnate all'ufficio distaccato di Roma per svolgervi funzioni proprie del gabinetto.

Il presidente della giunta regionale, con decreto, nomina il capo di gabinetto e gli altri componenti del gabinetto, provvede alla loro ripartizione, ai sensi dei precedenti commi quarto e undicesimo, stabilendo di conseguenza le assimilazioni ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26».

Per lo svolgimento dei compiti di cui al quarto comma dell'allegato n. 7/*a*, il consiglio regionale determina, con la deliberazione di cui all'art. 45, primo comma, l'ulteriore dotazione organica del gabinetto».

Art. 10.

Sono approvati gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 che sostituiscono, rispettivamente, gli allegati alla legge regionale 23 aprile 1979, n. 12: n. 2 «Compiti dei servizi funzionali centrali della giunta regionale», n. 4 «Compiti dei servizi operativi centrali della giunta regionale» e n. 5 «Compiti dei servizi operativi decentrati».

Sono altresì approvati gli allegati n. 4 e n. 5 che modificano, integrandole, rispettivamente la tabella n. 2 «definizione delle qualifiche funzionali e loro profili professionali» e la tabella n 5 «formazione culturale e professionale per l'accesso a ciascuna qualifica funzionale» dell'allegato *C* della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34.

Nella tabella n. 3 dell'allegato *C* della citata legge regionale n. 34/79:

i posti delle seguenti qualifiche funzionali sono aumentati rispettivamente:

2.1	Ausiliario	2
3.1	Addetto qualificato	1
4.4	Dattilografo/stenodattilografo	1
5.1	Collaboratore amministrativo	4
5.2	Collaboratore contabile	2
5.14	Addetto all'ufficio di gabinetto	1
6.2	Consigliere contabile	1
6.15	Consigliere presso l'ufficio di gabinetto	2
7.1	Istruttore giuridico-amministrativo	1
8.21	Esperto presso l'ufficio di gabinetto	1

sono istituiti per le seguenti qualifiche funzionali i posti di seguito indicati:

6.7-*bis*	consigliere socio-informatore in agricoltura	42
6.12-*bis*	consigliere d'aula	3
7.9-*bis*	istruttore in materia di problemi energetici	5
8.8-*bis*	esperto di problemi energetici	1
8.9-*bis*	esperto chimico-biologo/farmacista	1

per un totale complessivo di sessantotto posti.

Nella tabella n. 4 dell'allegato *C* della legge n. 34/79 il numero dei posti per livello retributivo ed il numero complessivo dei posti del ruolo unico regionale è così aumentato:

livello II	posti 2
livello III	» 1
livello IV	» 1
livello V	» 7
livello VI	» 48
livello VII	» 6
livello VIII	» 3

Numero complessivo dei posti in aumento della dotazione del ruolo unico regionale sessantotto.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 agosto 1982

p. *Il presidente*: ALESSI

(*Omissis*).

(5506)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823340)